

Possessore di buoni fruttiferi postali chiede lumi su tassazione e sentenze

Sono titolare di buoni fruttiferi postali serie Q emessi nel febbraio 1992, regolarmente scaduti e incassati a dicembre 2022 e a gennaio 2023.

Gli interessi sono stati calcolati correttamente come riportato sul retro dei buoni medesimi. È stata applicata la ritenuta fiscale anno per anno nei primi 20 anni e in tal modo l'importo da capitalizzare è diminuito. Nel mese di gennaio 2023 ho richiesto a Poste Italiane (Gestione reclami) il ricalcolo degli interessi, così come ben definito dalle norme riportate nelle sentenze già pronunciate in tal senso e citate nel vostro articolo di Plus24 del 2021.

Poste Italiane ha risposto in data 13 febbraio 2023 ribadendo che "... per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte dalle lettere Q, R e S emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi 20 anni ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale".

In procinto di avviare azione legale, cortesemente chiedo: se vi risultano altre sentenze oltre la 1390/2020 del 12/10/2020 del Tribunale di Bergamo e la 1790/2021 del 18/05/2021 del Tribunale di Vicenza, che si siano pronunciate sulla materia?

Se ne sono con che esito di giudizio?

Sono state successivamente intraprese e ammesse azioni di class-action?

Vi risulta infine che Poste Italiane stia sempre mantenendo lo stesso comportamento, negando la corretta applicazione della fiscalità?

— **Ciro Andrea N.**

«Sembra opportuno prendere le mosse dalla risposta che Poste Italiane spa ha inviato al lettore in riscontro al reclamo da lui avanzato – spiega l'avvocato esperto Francesco Gianfelici –. Poste italiane nel ribadire che per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale non ha fatto altro che trascrivere il contenuto dell'ultimo periodo dell'Art. 7 Decreto Ministero del Tesoro del 23 giugno 1997, intitolato "Modificazioni dei saggi di interesse sui libretti di risparmio ed istituzione di nuovi buoni postali fruttiferi", ed è comprensibile che abbia dato questo tipo di risposta, così da non contraddire il proprio operato». Ed è proprio questo il nocciolo della questione che il Tribunale di Bergamo ed il Tribunale di Vicenza hanno risolto con le pronunce richiamate dal lettore. A tal proposito si segnala che il Tribunale di Bergamo ha dato continuità al proprio indirizzo con le sentenze n° 2009 del 15 settembre 2022, n° 2797 del 28 dicembre 2022 e, più recentemente, con la sentenza n° 881 del 28 aprile 2023. «In tale ultima sentenza

viene ribadito che vige il cosiddetto "principio di cassa", utilizzando il Decreto Legislativo n° 239 del 1° aprile 1996 – che ha ulteriormente modificato il regime impositivo dei Bfp in maniera inequivoca i vocaboli "corrisposti" e "percepiti", con la conseguenza che il momento impositivo deve essere individuato nel momento in cui il reddito viene percepito dal sottoscrittore – continua Gianfelici –. Tale sentenza è altresì interessante perché analizza e critica la portata di sentenze (indicandole espressamente) rese da altri Tribunali e che si pongono in contrasto con le ragioni degli investitori». In ordine, poi, alla richiesta di notizie circa eventuali class-action in materia, la Federconsumatori – con comunicato stampa dell'11 luglio 2023 – ha informato che il 24 maggio 2024 si terrà l'udienza, nella quale verrà accertata l'ammissibilità della class-action promossa da Federconsumatori sui buoni fruttiferi postali della Serie Q. Per rispondere all'ultima richiesta è chiaro che Poste Italiane abbia tutto l'interesse a mantenere ferma la propria linea difensiva e che solo una pronuncia dell'Autorità Giudiziaria potrà costringerla alla applicazione del calcolo, sui buoni postali in esame, al "lordo" e non al "netto" della ritenuta fiscale.